

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 7 DEL 25/02/2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO A LUCCA INTEC SRL ED A LUCCA PROMOS SRL AI SENSI DELL'ART.19 DEL TESTO UNICO PARTECIPATE

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Febbraio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli, nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio di Lucca al n. 652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra Bruni,

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre 2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato il commissario straordinario per la Camera di Commercio di Lucca ai sensi dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Ricordato

- che la Camera di Commercio di Lucca detiene partecipazioni nel capitale sociale delle società Lucca Intec srl e Lucca Promos srl in misura pari al 100 %.

Richiamata

- la Delibera commissariale n. 84/2021 avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie camerali ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n. 175/2016, in particolare per ciò che riguarda le società controllate dalla Camera di Commercio sopra indicate.

Fatto presente

- che la Camera di Commercio di Lucca è interessata dal processo di accorpamento, ad oggi non ancora concluso, avviato con il D. Lgs 219/2016 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, per effetto del quale la nuova Camera di Commercio Toscana Nord Ovest subentrerà nella titolarità delle

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle preesistenti Camere di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara;

- che il processo di accorpamento è ormai in una fase molto avanzata e si può ragionevolmente ipotizzare che possa concludersi entro il 30 giugno 2022, come peraltro indicato nella Legge di Bilancio 2022, all'art. 1 comma 978 e 979,
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.61 D.L. n. 104 del 14/08/2020 (cd Decreto agosto), gli Organi camerali della Camera di Commercio di Lucca sono decaduti non essendo ancora completato il processo di accorpamento e il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio Decreto del 11 gennaio 2021, ha nominato il Commissario straordinario al quale sono conferiti tutti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerali per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi e traghettare l'ente verso l'accorpamento con le consorelle di Massa Carrara e Pisa.

Ricordato

- che, secondo quanto previsto dal sistema di governance disposto dal Dlgs n. 175/2016, la Camera provvede periodicamente all'approvazione del programma di attività delle due società con relativo budget di previsione, degli stati di avanzamento dello stesso nonché della proposta di bilancio consuntivo;
- che, sulla base di quanto a suo tempo disposto dalla Giunta camerale, il Presidente esprime il voto nelle Assemblee delle due società e che tale funzione è stata assolta in continuità dal Commissario straordinario ai sensi dell'art.61 D.L. n. 104 del 14/08/2020;
- che il sistema sopra descritto era già in essere al momento dell'entrata in vigore del Testo Unico sulle Partecipate ed era stato realizzato per permettere un controllo sull'operato delle due società in ragione delle risorse camerali trasferite alle stesse per l'espletamento delle attività demandate;
- che negli obiettivi di Ente, anche per l'anno 2022, è previsto, come da consolidata indicazione degli Organi camerali, lo svolgimento, di attività di indirizzo, monitoraggio e controllo per le società controllate sopra indicate, con particolare riferimento all'approvazione dei Piani operativi delle società e allo stato di aggiornamento degli stessi.

Ricordato

- che tuttora trova conferma, sia pure in forma più contenuta rispetto al passato in conseguenza della progressiva e costante diminuzione del personale camerale, il modello organizzativo di integrazione operativa tra personale camerale e personale delle partecipate che in passato ha prodotto numerosi vantaggi, tra cui il contenimento dei costi di personale delle società controllate, il potenziamento di alcune competenze per quanto riguarda il personale camerale, la creazione di sinergie tra ente camerale e società, con riflessi positivi sui servizi erogati, sui costi e sull'immagine complessiva.

Considerato

- l'art. 19, comma 5 del T.U. sulle partecipate che testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto

stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto operano”.

Ricordato

- che la Camera di Commercio di Lucca ha nel tempo sempre adempiuto a tale obbligo, con l'adozione di delibere con le quali ha preso atto delle attività e della situazione di ciascuna società dando indicazioni utili al controllo e contenimento dei costi, in particolare dei costi di personale, come si evince dai bilanci delle due società.

Ritenuto

- che, essendo il processo di accorpamento della Camera di Lucca con quella di Pisa e Massa Carrara ormai prossimo alla conclusione, debba essere demandata ai nuovi Organi, successivamente alla costituzione della nuova Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, ogni più ampia decisione avente ad oggetto una possibile riorganizzazione delle partecipazioni facenti capo alle Camere accorpande.

Richiamata

- la delibera commissariale n. 41/2021, Atto di indirizzo per le due società controllate relativo all'anno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Dlgs 175/2016.

Considerato

- che per Lucca Promos srl era stata prevista nel 2021 una riorganizzazione interna del personale mediante definizione della posizione della dipendente in distacco e possibili selezioni di personale, in misura non superiore ad una unità, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui dall'art. 35, comma 3, del DLgs n. 165/2001, in particolare, per rafforzare le competenze all'interno della società riguardo a social/media marketing, in quanto strategico per il perseguimento degli obiettivi societari finalizzati alla promozione del marchio “The lands of Giacomo Puccini”.
- che per la società Lucca Intec srl, allo scopo di rendere la sua struttura più adeguata, in particolare, rispetto alle opportunità di sviluppo e di rafforzamento della collaborazione, tuttora in essere, con gli altri Poli Tecnologici costieri, era prevista la possibilità di un aumento dell'organico fino ad un massimo di 4 unità e conseguente ridefinizione dell'organigramma, con indicazione di definire la posizione della dipendente in distacco, di effettuare eventuali selezioni di nuovo personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui dall'art.35, comma 3 , del DLgs n. 165 2001, di valutare soluzioni di riorganizzazione interne quali, a titolo esemplificativo, progressioni di tipo verticale.

Preso atto

- che a oggi non sono state effettuate modifiche di organico in entrambe le società, ma sono state avviate attività di approfondimento e di carattere preparatorio, non ancora completate, date le maggiori urgenze legate alla ripartenza di molte attività nel corso del 2021 e alla presenza di maggiori oneri organizzativi ancora legati alla normativa emergenziale;

- che permanengono per le due società le condizioni di equilibrio gestionale ed economico, considerate in occasione dell'adozione dell'atto di indirizzo camerale 2021, per cui appare tuttora possibile, e anzi, auspicabile, che entrambe le società effettivamente diano attuazione a quanto già consentito per l'anno 2021, in quanto tuttora valido e funzionale al miglior perseguimento degli obiettivi societari.

Ricordato

- che in via generale deve essere sempre rispettata la condizione di non aumentare il costo del personale nel caso di risultati di esercizio negativi.

DELIBERA

1. - di confermare a Lucca Intec srl, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del Testo Unico delle società Partecipate, per l'anno 2022, i seguenti obiettivi già definiti per l'anno 2021:

- definizione della posizione della dipendente in distacco.
- possibilità di effettuare eventuali selezioni di nuovo personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui dall'articolo 35, comma 3 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possibilità di valutare soluzioni di riorganizzazione interne quali, a titolo esemplificativo, progressioni di tipo verticale.
- facoltà di derogare ai limiti sul personale nel caso sia possibile adottare soluzioni che permettono di recuperare totalmente detti costi a fronte di finanziamenti di altri enti;
- divieto di assunzione di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.

2. - di confermare a Lucca Promos srl, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del Testo Unico delle società Partecipate, per l'anno 2022, i seguenti obiettivi già definiti per l'anno 2021:

- definizione della posizione della dipendente in distacco.
- possibilità di effettuare eventuali selezioni di nuovo personale, in misura non superiore ad una unità, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui dall'articolo 35, comma 3 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- facoltà di derogare ai limiti sul personale nel caso sia possibile adottare soluzioni che permettono di recuperare totalmente detti costi a fronte di finanziamenti di altri enti;
- divieto di assunzione di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.

2. - di dare mandato al Segretario Generale f.f. di trasmettere gli obiettivi alle due controllate per gli adempimenti conseguenti;

3. - di dare mandato agli Amministratori Unici di recepire ed attuare detti obiettivi entro il 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dr.ssa Alessandra Bruni

IL COMMISSARIO
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli